CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944
TOLMEZZO (ud)
Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it
PEC: posta@pec.consorzioboschicarnici.it

BOZZA di REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI CONSULENZA FORESTALE NELLA VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI FINALIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE.

SERVIZIO ECOSISTEMICO (SE) n.1: CARBONIO FORESTALE.

(Approvato con deliberazione della Assemblea Consorziale n. 19 del 02.12.2022)

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i compiti di assistenza tecnico-forestale assegnati dall'art.2 dello Statuto consorziale al personale dipendente, relativamente al Servizio di assistenza nella valutazione/valorizzazione dei Servizi ecosistemici legati al "carbonio forestale".

Il Servizio afferisce in particolare alla consulenza tecnica per il calcolo delle tonnellate di CO_2 stoccate in foresta/non emesse in atmosfera, per effetto dell'applicazione di una o più delle "buone pratiche" previste dallo Standard di certificazione PEFC ITA-SE:2021.

La consulenza del personale tecnico consorziale dovrà riguardare i seguenti ambiti:

- Verifica sussistenza requisiti generali per la certificazione;
- La scelta della buona pratica da applicare;
- La compilazione del Documento di Progetto;
- Le interlocuzioni con l'Organismo di Certificazione (OdC);
- L'assistenza durante gli audit di primo e secondo livello.

In fase di analisi si prevede la stretta collaborazione del tecnico forestale estensore del PGF.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Per l'espletamento del Servizio di consulenza nella valutazione e valorizzazione dei Servizi ecosistemici legati al "Carbonio Forestale: stoccaggio, assorbimento e non emissione" si fa riferimento allo Standard per la certificazione dei Servizi Ecosistemici PEFC ITA-SE:2021 vers.04 e successivi, e alle Linee guida per il mercato dei Crediti di sostenibilità PEFC ad esso allegate.

ART. 3 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'attivazione del Servizio in argomento potrà avvenire per gli Enti Pubblici, consorziati e non, su specifica richiesta in carta semplice da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

I Comuni Consorziati affidano al Consorzio Boschi Carnici con gli opportuni atti/provvedimenti, l'incarico per l'assistenza tecnica nelle operazioni di cui all'art.1.

La domanda di assistenza tecnica dovrà specificare i dettagli dell'operazione richiesta, come riportati nel successivo art. 4.

PEFC
PEFC/18-21-01/04
Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste
www.pefc.it
FILIERA SOLIDALE PEFC
VAIA 2018
INSIEME SI PUÒ

ART. 4 – PRESTAZIONI SVOLTE

Nell'ambito del presente Regolamento l'assistenza tecnica prestata dal personale consorziale si esplica in una o più delle operazioni di seguito descritte:

4.1 – VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI GENERALI

A seguito della richiesta di assistenza tecnica, il personale consorziale abilitato provvederà alla verifica dell'esistenza dei presupposti per la certificazione del SE n.1: Carbonio Forestale nell'ambito di quanto previsto dallo standard di cui al precedente art. 2. Tale verifica riguarda in particolare: il Piano di Gestione Forestale in corso di validità, la vigente certificazione per la Gestione Forestale Sostenibile PEFC, la disponibilità di un archivio delle utilizzazioni passate, nonché dei documenti amministrativi necessari all'avvio dell'iter di certificazione dei SE.

4.2– SCELTA DELLA BUONA PRATICA E DELLE LOCALIZZAZIONI SU CUI APPLICARLA

Per la corretta scelta delle buone pratiche il personale del Consorzio si interfaccerà con l'Ufficio tecnico del Comune e con il tecnico forestale che ha redatto il PGF.

Nell'esplicazione del Servizio e sulla base della specifica situazione analizzata, il Consorzio si occupa di:

- proporre quali buone pratiche applicare per il calcolo delle tonnellate di carbonio stoccate;
- individuare delle porzioni della proprietà su cui calcolare le addizionalità richieste dallo Standard;
- applicare il relativo calcolo matematico;
- dare indicazioni di pianificazione che dovranno essere tenute in considerazione nella redazione del Piano di Gestione Forestale successivo a quello in vigore;

4.3– COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGETTO

A seguito delle verifiche e dei calcoli di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2, il personale del Consorzio predisporrà la redazione del Documento di Progetto (come da modulo fornito da PEFC Italia) e, se del caso, anche della Relazione allegata al Documento di Progetto. Questa ultima, pur non essendo espressamente prevista, può rendersi necessaria qualora le informazioni da riportare nel Documento di Progetto necessitino di una maggiore articolazione. Il Documento di Progetto sintetizza i dati raccolti, riassume le attività previste per le buone pratiche coinvolte nella certificazione e giustifica le scelte tecniche e amministrative del Proprietario boschivo.

4.4– INTERLOCUZIONI CON ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Il personale consorziale si occuperà inoltre della raccolta e trasmissione del dato necessario alle verifiche dell'Organismo di certificazione. Sarà cura del personale consorziale mantenere un confronto costante durante tutto il processo con l'OdC per conto del Comune, e provvedere alle eventuali richieste di integrazione.

4.5– ASSISTENZA AUDIT DI 1° E DI 2° LIVELLO

In esito all'invio dei dati raccolti all'OdC, il personale consorziale si rende disponibile per l'assistenza durante gli audit di certificazione, siano essi teorici o in foresta.

ART. 5 – FASE DI VENDITA

Il presente Regolamento definisce gli *step* per la redazione del Documento di progetto e dei calcoli che ne derivano per la quantificazione delle tonnellate di Carbonio Forestale non emesse in atmosfera, che concorrono alla definizione dei Crediti di sostenibilità. Tali crediti potranno essere successivamente commercializzati nell'ambito del mercato volontario e di quello ordinario.

Il Consorzio si propone quale ente di supporto e coordinamento nella fase di vendita, favorendo modalità di vendita "di gruppo", in modo da valorizzare anche piccole quantità di crediti, avvalendosi della propria capacità di aggregazione tra proprietari forestali e incoraggiando l'incontro tra domanda e offerta.

ART. 6 – CALCOLO DELL'ONORARIO

Il presente Regolamento stabilisce che per il calcolo degli oneri relativi alle prestazioni svolte, le operazioni di cui ai precedenti punti non possono essere scorporate in attività a sé stanti, pertanto, gli oneri relativi ai servizi offerti vengono calcolati come di seguito: percentuale sulla vendita postuma pari al 10% sul fatturato venduto (IVA esclusa).

ART.7 – LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni di cui al presente Regolamento potranno essere liquidate, maggiorate dell'onere IVA, solo a seguito dell'emissione del Certificato da parte dell'OdC.

CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944
TOLMEZZO (ud)
Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it
PEC: posta@pec.consorzioboschicarnici.it

BOZZA di REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI CONSULENZA FORESTALE NELLA VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI FINALIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE.

SERVIZIO ECOSISTEMICO (SE) n.1: CARBONIO FORESTALE.

(Approvato con deliberazione della Assemblea Consorziale n. 19 del 02.12.2022)

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i compiti di assistenza tecnico-forestale assegnati dall'art.2 dello Statuto consorziale al personale dipendente, relativamente al Servizio di assistenza nella valutazione/valorizzazione dei Servizi ecosistemici legati al "carbonio forestale".

Il Servizio afferisce in particolare alla consulenza tecnica per il calcolo delle tonnellate di CO_2 stoccate in foresta/non emesse in atmosfera, per effetto dell'applicazione di una o più delle "buone pratiche" previste dallo Standard di certificazione PEFC ITA-SE:2021.

La consulenza del personale tecnico consorziale dovrà riguardare i seguenti ambiti:

- Verifica sussistenza requisiti generali per la certificazione;
- La scelta della buona pratica da applicare;
- La compilazione del Documento di Progetto;
- Le interlocuzioni con l'Organismo di Certificazione (OdC);
- L'assistenza durante gli audit di primo e secondo livello.

In fase di analisi si prevede la stretta collaborazione del tecnico forestale estensore del PGF.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Per l'espletamento del Servizio di consulenza nella valutazione e valorizzazione dei Servizi ecosistemici legati al "Carbonio Forestale: stoccaggio, assorbimento e non emissione" si fa riferimento allo Standard per la certificazione dei Servizi Ecosistemici PEFC ITA-SE:2021 vers.04 e successivi, e alle Linee guida per il mercato dei Crediti di sostenibilità PEFC ad esso allegate.

ART. 3 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'attivazione del Servizio in argomento potrà avvenire per gli Enti Pubblici, consorziati e non, su specifica richiesta in carta semplice da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

I Comuni Consorziati affidano al Consorzio Boschi Carnici con gli opportuni atti/provvedimenti, l'incarico per l'assistenza tecnica nelle operazioni di cui all'art.1.

La domanda di assistenza tecnica dovrà specificare i dettagli dell'operazione richiesta, come riportati nel successivo art. 4.

PEFC PEFC/18-21-01/04 Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it
FILIERA SOLIDALE PEFC VAIA 2018 INSIEME SI PUÒ

ART. 4 – PRESTAZIONI SVOLTE

Nell'ambito del presente Regolamento l'assistenza tecnica prestata dal personale consorziale si esplica in una o più delle operazioni di seguito descritte:

4.1 – VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI GENERALI

A seguito della richiesta di assistenza tecnica, il personale consorziale abilitato provvederà alla verifica dell'esistenza dei presupposti per la certificazione del SE n.1: Carbonio Forestale nell'ambito di quanto previsto dallo standard di cui al precedente art. 2. Tale verifica riguarda in particolare: il Piano di Gestione Forestale in corso di validità, la vigente certificazione per la Gestione Forestale Sostenibile PEFC, la disponibilità di un archivio delle utilizzazioni passate, nonché dei documenti amministrativi necessari all'avvio dell'iter di certificazione dei SE.

4.2– SCELTA DELLA BUONA PRATICA E DELLE LOCALIZZAZIONI SU CUI APPLICARLA

Per la corretta scelta delle buone pratiche il personale del Consorzio si interfaccerà con l'Ufficio tecnico del Comune e con il tecnico forestale che ha redatto il PGF.

Nell'esplicazione del Servizio e sulla base della specifica situazione analizzata, il Consorzio si occupa di:

- proporre quali buone pratiche applicare per il calcolo delle tonnellate di carbonio stoccate;
- individuare delle porzioni della proprietà su cui calcolare le addizionalità richieste dallo Standard;
- applicare il relativo calcolo matematico;
- dare indicazioni di pianificazione che dovranno essere tenute in considerazione nella redazione del Piano di Gestione Forestale successivo a quello in vigore;

4.3– COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGETTO

A seguito delle verifiche e dei calcoli di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2, il personale del Consorzio predisporrà la redazione del Documento di Progetto (come da modulo fornito da PEFC Italia) e, se del caso, anche della Relazione allegata al Documento di Progetto. Questa ultima, pur non essendo espressamente prevista, può rendersi necessaria qualora le informazioni da riportare nel Documento di Progetto necessitino di una maggiore articolazione. Il Documento di Progetto sintetizza i dati raccolti, riassume le attività previste per le buone pratiche coinvolte nella certificazione e giustifica le scelte tecniche e amministrative del Proprietario boschivo.

4.4– INTERLOCUZIONI CON ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Il personale consorziale si occuperà inoltre della raccolta e trasmissione del dato necessario alle verifiche dell'Organismo di certificazione. Sarà cura del personale consorziale mantenere un confronto costante durante tutto il processo con l'OdC per conto del Comune, e provvedere alle eventuali richieste di integrazione.

4.5– ASSISTENZA AUDIT DI 1° E DI 2° LIVELLO

In esito all'invio dei dati raccolti all'OdC, il personale consorziale si rende disponibile per l'assistenza durante gli audit di certificazione, siano essi teorici o in foresta.

ART. 5 – FASE DI VENDITA

Il presente Regolamento definisce gli *step* per la redazione del Documento di progetto e dei calcoli che ne derivano per la quantificazione delle tonnellate di Carbonio Forestale non emesse in atmosfera, che concorrono alla definizione dei Crediti di sostenibilità. Tali crediti potranno essere successivamente commercializzati nell'ambito del mercato volontario e di quello ordinario.

Il Consorzio si propone quale ente di supporto e coordinamento nella fase di vendita, favorendo modalità di vendita "di gruppo", in modo da valorizzare anche piccole quantità di crediti, avvalendosi della propria capacità di aggregazione tra proprietari forestali e incoraggiando l'incontro tra domanda e offerta.

ART. 6 – CALCOLO DELL'ONORARIO

Il presente Regolamento stabilisce che per il calcolo degli oneri relativi alle prestazioni svolte, le operazioni di cui ai precedenti punti non possono essere scorporate in attività a sé stanti, pertanto, gli oneri relativi ai servizi offerti vengono calcolati come di seguito: percentuale sulla vendita postuma pari al 10% sul fatturato venduto (IVA esclusa).

ART.7 – LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni di cui al presente Regolamento potranno essere liquidate, maggiorate dell'onere IVA, solo a seguito dell'emissione del Certificato da parte dell'OdC.